

maggiore o minore vastità della parrocchia, tiene con sè uno o più cooperatori col nome di viceparrochi o vicecurati.

Cappella reale o clero palatino. — I Pontefici Benedetto XIII e XIV e Pio VI furono larghi di privilegi verso la cappella particolare dei Reali di Savoia. Questi privilegi dividevansi in due categorie: consistevano i primi *in cura di anime* creata in Corte per il Re, la R. Famiglia, gl'impiegati di Corte, le milizie del palazzo, estendentesi non alla sola residenza del Re, ma a tutti indistintamente i reali palazzi, affidata ad un primo elemosiniere o cappellano maggiore eletto dal Re e dipendente soltanto dal Romano Pontefice, il quale poteva essere un vescovo, con autorità di conferire gli ordini sacri al clero palatino, di stabilire in palazzi secondarii sacerdoti, quasi altrettanti parrochi, per esercitare cura di anime sopra le persone del luogo. Consistevano gli altri privilegi in diritti non dipendenti da cura di anime, come p. e. in diritto di far celebrare la messa prima dell'aurora, in diritto dei cappellani di assistere, in cambio dei canonici, un vescovo in funzione nella R. cappella, ecc. Quanto concerne la cura di anime cessò colla dominazione francese, nè fu più messo in vigore dai re sabaudi reduci nell'avita loro sede nel 1814; furono invece mantenuti i privilegi della R. cappella che non avevano natura nè di giurisdizione nè di cura di anime. D'allora in poi fu sempre considerato come parroco delle persone reali l'arcivescovo di Torino. Il re Carlo Alberto volle, che nei giorni festivi le persone al servizio della R. Casa e i loro figliuoli avessero istruzione religiosa per parte dei cappellani e dei chierici della cappella reale. Questa disposizione si mantenne in Torino sino al 1850, e dopo il 1850 nell'oratorio del R. Castello di Moncalieri sino al trasporto della capitale a Firenze. Con speciale ordinamento 6 febbraio 1856 il clero palatino, o la cappella reale, fu composto d'un primo limosiniere, di 6 limosinieri effettivi, di 12 cappellani, di 6 chierici. I chierici non ebbero più diritto di essere nominati cappellani quando fossero ordinati sacerdoti, ma cessavano